



ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I



ART. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva **"GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica"**– Acronimo: **"GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO A.S.D."** ente non commerciale senza fini di lucro – ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza fini di lucro – è un'associazione libera, apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo della pratica sportiva e ricreativa a livello dilettantistico, di far partecipare i propri atleti e le proprie squadre alle manifestazioni sportive e competizioni di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, previa affiliazione alle federazioni ed enti relativi e di svolgere attività ricreative ad essa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico-sportivo rapido ed equilibrato. L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.

Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con istituti ed organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ART.3 – Sede dell'Associazione

L'associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza scopo di lucro – ha sede in Modena, Via Mar Mediterraneo n. 80.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 4 – Durata dell'Associazione

L'Associazione avrà una durata limitata e potrà essere sciolta a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale stabilirà pure le modalità di assegnazione di tutti i beni sociali a norma dell'art. 22 del presente Statuto.

ART.5 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART.6 – Requisiti dei soci

L'associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza fini di lucro – si compone di soci effettivi. Sono soci dell'Associazione coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, corrispondano la quota associativa.

La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'articolo 9 del presente statuto, che ne comportano la perdita.

La quota annuale di associazione verrà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce:

1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 2. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
 3. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
- il tutto senza limitazione alcuna.

ART.7 – Ammissione dei soci

I soci vengono ammessi con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo, previa domanda dell'aspirante.

L'accettazione della domanda impegna il socio al pieno rispetto ed accettazione dello Statuto sociale e di ogni altra norma e/o disposizione emanata dagli organi sociali, secondo l'interpretazione adottata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.

ART.8 – Circolazione delle quote

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti mortis causa.

ART.9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per dimissione volontaria;
2. per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
3. per radiazione: il mancato rispetto delle norme statutarie, delle prescrizioni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché qualsiasi azione contraria alla dignità ed all'interesse della società, saranno prese in esame dal Consiglio Direttivo e da questo giudicate. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo potrà ammonire, sospendere ed anche radiare il socio dalla Associazione.

E' diritto del socio radiato ricorrere all'Assemblea ordinaria dei soci contro la deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria potrà ratificare o no il deliberato del Consiglio direttivo il cui provvedimento rimarrà comunque esecutivo sino alla deliberazione assembleare.

Al socio radiato, a quello che non abbia rinnovato la tessera annuale così come al socio dimissionario, non compete alcun rimborso di quote sociali.



TITOLO III ASSEMBLEE



ART. 10 – Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, i quali hanno tutti il medesimo potere di intervento e diritto di voto. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi ad altro socio.

Due è il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio.

ART. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso a domicilio inviato ai soci, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Con le stesse modalità deve essere, inoltre, garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, e l'ordine del giorno.

I soci possono proporre in qualsiasi momento, anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, argomenti da porre all'ordine del giorno.

ART. 12 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 Maggio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea ordinaria approva i bilanci, elegge il Consiglio Direttivo, delibera su tutto quanto a lei demandato per legge e per statuto. Nomina, inoltre, se lo reputa opportuno, un Collegio di scrutatori. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con le stesse modalità di cui all'Art.11 ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e su tutto quanto a lei demandato per Legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato fra i soci presenti. Le Assemblee, in prima convocazione, sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci in proprio o per delega, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle previste dall'Art. 21 e 22.

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono vincolanti a tutti gli effetti anche per i soci non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 – L'amministrazione dell'Associazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, viene eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso eleggerà nella sua prima riunione un Presidente ed un Vice Presidente. Se nel corso dell'incarico viene a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso.

ART. 15 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le

facoltà per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali, che non siano dalla Legge e dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro il 15 Maggio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri o a Comitati esecutivi od a Commissioni eventualmente composte anche da elementi non del Consiglio ma comunque soci, determinando per iscritto i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo di consiglieri che debbano fare richiesta al Presidente almeno sette giorni prima.

ART. 16 – Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Non è consentito il voto per delega. Delle deliberazioni prese verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e si considererà approvato dopo lettura nella riunione successiva.

ART.17 – Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE

ART.18 – Costituzione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni liberali e/o donazioni.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di Istituzioni pubblici;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

ART.19 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART.20 – Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – Modifiche di statuto

Lo Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea straordinaria, può essere modificato soltanto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocate nei tempi e con le modalità di cui all'Art.11.

Tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquanta per cento più uno dei soci effettivi aventi diritto al voto.

ART. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall'Assemblea straordinaria, la quale delibera col voto favorevole di 3/4 dei soci effettivi. Essa delibera, inoltre, riguardo le modalità dello scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di Associazionismo.

